

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2898

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORSANO, TOGNOLI, AIMONE PRINA, ALESSI, ALTERIO, BARBALACE, BONOMO, BORGOGGIO, BREDÀ, ANTONIO BRUNO, BUFFONI, BUTTI, CAPRIA, CASULA, CERUTTI, CORTESE, D'AMATO, DE CAROLIS, DEL BUE, DEMITRY, DOLINO, FARASSINO, FARIGU, MARTE FERRARI, FERRARINI, FORTUNATO, FOTI, GASPARI, IOSSA, LATTANZIO, MAIRA, MARTUCCI, MASTRANTUONO, MENSORIO, PALADINI, PARLATO, PILLITTERI, POLIZIO, POLLI, POTÌ, RAPAGNÀ, RATTO, RENZULLI, RICCIUTI, ROMANO, SALERNO, SANZA, SARTORIS, SCAVONE, STORNELLO, TRAPPOLI, VITO**

Istituzione di un organo di garanzia per le società di calcio aderenti alle Leghe professioniste

*Presentata il 7 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come il mondo sportivo nel nostro Paese abbia quale interesse prioritario il gioco del calcio. Il calcio è ormai patrimonio culturale del Paese, ed è altrettanto noto come intorno al calcio professionistico si muovano interessi economici di tutto rilievo.

In particolare, le società aderenti alle Leghe nazionali professionistiche alle quali aderiscono le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che partecipano ai campionati nazionali di serie A, B e C, utilizzando le prestazioni di

sportivi professionisti, catalizzano in modo rilevante l'attenzione da parte dell'opinione pubblica. Esse rappresentano anche la componente « ricca » del calcio italiano e quindi potenzialmente la più esposta a fenomeni di illegalità. Ora, in una fase della nostra vita sociale e politica in cui vi è da parte dei cittadini una legittima domanda di trasparenza e in cui si avverte il disagio di quei cittadini, tifosi e non, soprattutto quando avvengono fenomeni che colpiscono il *management* e gli azionisti delle società sportive,

occorre dare una risposta articolata, complessa ed esauriente che tenga conto delle esigenze che provengono dalla società civile, che tanto guarda al mondo dello sport.

Dobbiamo avere la consapevolezza che in una società dove sono saltati i valori di riferimento e dove i comportamenti del mondo sportivo assumono significato di rilievo, rappresentando modelli in particolare per le giovani generazioni, la trasparenza e la chiara identificazione di chi gestisce e del modo di gestire le grandi società sportive diviene un fatto di grande importanza.

Ecco quindi la necessità di creare un organo di garanzia, il garante del calcio professionistico, per assicurare al mondo dello sport coerenza e trasparenza di comportamenti.

Onorevoli colleghi, con questa proposta di legge si può dare una prima risposta a tante domande che vengono non solo dal mondo dello sport ma da tutta la società, tentando una razionalizzazione dei controlli che non possono che essere atipici, data la particolarità e la peculiarità del settore, e contestualmente lasciando al settore quelle forme di autogestione che finora hanno dato risultati di ottimo livello. Non si vuole appesantire il complesso sistema organizzativo del calcio ma

anzi, al contrario, si vuole conferire ad esso connotazioni di chiarezza, di esemplificazione e di uniformità.

Questa proposta stabilisce all'articolo 1 le funzioni della FIGC che sono quelle di promozione, di regolazione e di disciplina del gioco del calcio.

L'articolo 2 prende in esame i compiti delle Leghe professionisti di serie A, B e C che associano le società affiliate alla FIGC e che si avvalgono delle prestazioni di sportivi professionisti.

Con l'articolo 3 viene costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per lo Sport che avrà tra i suoi compiti quello di curare il deposito dei bilanci delle società sportive aderenti alle leghe e della FIGC.

All'articolo 4 è stabilito che il regolamento per l'organizzazione del Dipartimento per lo Sport è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

All'articolo 5 è prevista la figura del Garante del calcio professionista, e sono disciplinati i suoi compiti e le modalità di nomina. L'articolo 6 prevede gli adempimenti delle società e l'articolo 7 il momento dell'entrata in vigore della legge.

Data l'importanza di questa proposta di legge e data l'attesa che essa sta determinando negli sportivi italiani si auspica che sia approvata al più presto.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Compiti della Federazione Italiana  
Giucoco Calcio).*

1. La Federazione Italiana Giucoco Calcio (FIGC) è competente per ogni iniziativa concernente il giucoco del calcio in Italia, nel quadro degli indirizzi e dei criteri determinati dalla *Federation international de foot-ball association* (FIFA) e dalla *Union des associations europeennes de football* (UEFA), cui la FIGC aderisce.

2. Le funzioni di promozione, di regolazione e di disciplina del giucoco del calcio sono attribuite alla FIGC dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

3. La FIGC adotta ogni anno i regolamenti relativi alle funzioni di cui al comma 2 e ne dà comunicazione alle società ad essa affiliate.

### ART. 2.

*(Funzioni delle Leghe nazionali  
professionisti).*

1. La Lega nazionale professionisti provvede ad associare, secondo le norme del diritto privato, le società affiliate alla FIGC che partecipano ai campionati di serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di sportivi professionisti ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La Lega nazionale professionisti serie C provvede ad associare, secondo le norme del diritto privato, le società affiliate alla FIGC che partecipano ai campionati di serie C1 e C2 e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di sportivi professionisti, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

## ART. 3.

*(Dipartimento per lo Sport).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per lo Sport.

2. Le società che partecipano ai campionati di serie A, B e C di cui all'articolo 2 devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento per lo sport, i propri bilanci.

3. La FIGC deposita presso il Dipartimento per lo Sport, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

4. I bilanci della FIGC e delle società calcistiche sono redatti secondo le indicazioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante di cui all'articolo 5.

## ART. 4.

*(Organizzazione e funzioni del Dipartimento per lo sport).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i regolamenti per l'organizzazione e per la definizione dei ruoli del personale del Dipartimento per lo Sport, e sono emanate le direttive per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ed ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

## ART. 5.

*(Garante del calcio professionistico).*

1. Al fine di consentire la vigilanza sulle società che partecipano ai campionati di serie A, B e C e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di sportivi professionisti ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, è istituito il Garante del cal-

cio professionistico, di seguito denominato « Garante ».

2. Il Garante, ai fini dell'attuazione della presente legge ed in particolare per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ed all'articolo 3, commi 2 e 3, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione annuale sullo stato patrimoniale e sul conto dei profitti e delle perdite delle società di cui all'articolo 2 e sullo stato patrimoniale e sul conto dei profitti e delle perdite della FIGC.

3. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente del CONI, tra i soggetti che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. Il Garante dura in carica tre anni, non può esercitare, per la durata del suo mandato, alcuna attività professionale, non può ricoprire la carica di amministratore di enti pubblici e privati e non può ricoprire cariche elettive.

4. Spettano in via esclusiva al Garante le funzioni di controllo sui bilanci delle società calcistiche depositati presso il tribunale competente. Il Garante provvede a segnalare le eventuali irregolarità riscontrate all'autorità giudiziaria.

5. Il Garante predispone apposite norme per la redazione dei bilanci della FIGC e delle società calcistiche; tali norme sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3.

6. Il Garante può chiedere ai competenti uffici pubblici ogni notizia necessaria per accertare l'identità e la situazione patrimoniale e tributaria dei soggetti che risultino intestatari di azioni o quote delle società di cui al comma 1.

7. Il Garante presiede il collegio arbitrale di cui al comma 8, che svolge funzioni di organo superiore di giustizia federale.

8. Avverso le decisioni della FIGC e dei suoi organi possono rivolgersi al Garante tutte le società di calcio iscritte alle Leghe professionisti e tutti i tesserati. In tal caso è nominato un collegio arbitrale di tre

membri di cui il Garante è il presidente, mentre i restanti due membri sono nominati uno dalla FIGC e uno dalla Lega nazionale professionisti interessata.

ART. 6.

1. Entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le società di cui al comma 1 dell'articolo 5 devono uniformarsi alle disposizioni della legge stessa, pena l'esclusione dai relativi campionati.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.